



ALERT

Settembre 2018

DUE IMPORTANTI QUESTIONI IN TEMA DI *TRUST*

LA SENTENZA DELLA III SEZ. CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Lo scorso 30 maggio 2018 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza n. 13388 dell'anno corrente, con la quale la Suprema Corte ha risolto **due importanti questioni relative all'istituto del *trust***: la prima, processuale, in tema di legittimazione passiva del beneficiario del *trust*; la seconda, sostanziale, concernente la natura gratuita o onerosa di un conferimento dei beni in *trust*.

In particolare, il ricorso deciso dalla Suprema Corte era volto, fra le altre cose, a ottenere l'annullamento di una sentenza di appello che, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, aveva accolto un'azione revocatoria nei confronti di un atto di dotazione di beni immobili in *trust*. Quest'ultimo era stato stipulato poco più di un anno dopo che il costituente (*settlor*), una persona fisica, aveva prestato una fideiussione a una banca a garanzia di un credito concesso dall'istituto di credito a una società per azioni. La banca (o meglio, come sempre più spesso accade, una società di recupero crediti, ad essa collegata, che ne aveva acquistato il credito) aveva agito, appunto, in revocatoria per conservare integra la garanzia patrimoniale del fideiussore anche rispetto ai beni da lui conferiti in *trust*.

In merito alla prima questione, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza, nell'ambito dell'azione revocatoria, di una necessaria co-legittimazione passiva, accanto al *settlor* e alla società *trustee*, anche in capo al beneficiario del *trust*, in quanto reale ed effettivo destinatario degli effetti finali del *trust*.

La costituzione di un *trust*, infatti, determina quella che i giuristi di *common law* (sistema nel quale l'istituto è nato) chiamano *separation*: il *settlor* perde la titolarità formale dei beni disponendone a favore del *trustee*, vale a dire del soggetto incaricato di gestirli e amministrarli nell'interesse di uno o più beneficiari (*beneficiaries*, che possono o no coincidere con lo stesso *settlor*) o al fine di perseguire un determinato scopo meritevole di tutela. Ne risulta una scissione tra titolarità, da un lato, dei beni conferiti (che trascorre in capo al *trustee*) e, dall'altro, dell'interesse sostanziale sotteso al godimento o all'uso dei beni stessi (che è propria, invece, del beneficiario, chiunque esso sia).

Sono proprio le incertezze sottese a questa dicotomia tra titolarità e interesse che la Suprema Corte è stata chiamata a chiarire. Uno dei motivi posti a fondamento del ricorso proposto dal *settlor*/fideiussore, infatti, riguardava la mancata instaurazione del contraddittorio (nonché la sua successiva mancata integrazione) non soltanto nei riguardi della società *trustee*, ma anche nei confronti del beneficiario ultimo del *trust* oggetto dell'azione revocatoria. Secondo la tesi del

ricorrente, anche il beneficiario del *trust* dovrebbe essere considerato litisconsorte necessario nel procedimento ai sensi dell'art. 102, c.p.c., in quanto destinatario finale e certo dei beni conferiti in *trust*, soltanto temporaneamente e formalmente affidati al *trustee* (definito “mero schermo”). Pertanto, la mancata partecipazione al procedimento anche del beneficiario del *trust* determinerebbe il rischio dell'inidoneità della sentenza a produrre effetti (sentenza c.d. *inutiliter data*) e, dunque, in sede di ricorso di legittimità, dovrebbe condurre alla sua cassazione con rinvio della causa indietro al giudice di primo grado (art. 383, co. 3°, c.p.c.).

Con riguardo alla seconda questione, un altro motivo di impugnazione concerneva la qualificazione del *trust* quale atto non già a titolo gratuito, come ritenuto in primo grado e in appello, ma a titolo oneroso, alla luce del compenso pattuito dal costituente con il *trustee* come corrispettivo per l'attività gestoria di quest'ultimo con riguardo ai beni conferiti in *trust*. Di conseguenza, sempre secondo la tesi del fideiussore/*settlor*, dovendosi qualificare il *trust* come atto oneroso, la revoca dell'atto di costituzione del *trust* avrebbe richiesto, ai sensi dell'art. 2901, co. 1, n. 2), c.c., la prova della *participatio* o *consilium fraudis*, accanto al costituente, anche del *trustee* (e, cioè, della consapevolezza in capo al *trustee* del pregiudizio che l'atto di costituzione del *trust* avrebbe arrecato alle ragioni della banca creditrice), prova che, nel caso di specie, data l'impostazione dell'azione sulla gratuità del *trust*, non era stata fornita dalla banca.

La Corte ha esaminato “unitariamente” le due questioni, ritenendole strettamente correlate.

Ad avviso della Corte, il “fulcro” del *trust*, quantomeno ai fini specifici dell'azione revocatoria, andrebbe individuato proprio nell'**atto di disposizione patrimoniale** (e, quindi, nell'assetto di beni e interessi creato tra *settlor*, *trustee* e beneficiario), da tenersi peraltro ben distinto dall'**atto istitutivo del *trust***, che attiene al solo rapporto tra *settlor* e *trustee* e ai reciproci diritti e obblighi (ivi incluso, dunque, l'eventuale corrispettivo pattuito per l'attività del *trustee*).

L'atto di disposizione patrimoniale, tuttavia, deve essere considerato non già sotto il mero **profilo dispositivo-formale** (che si limiterebbe alla coppia *settlor* / *trustee*, parti formali dell'atto traslativo o costitutivo dei beni o diritti conferiti in *trust*), ma anche avendo **riguardo alla programmazione sostanziale di interessi** che caratterizza il *trust* (e, dunque, anche al rapporto *settlor* / beneficiario).

In altri termini, l'atto dispositivo formale è oggetto necessario, ma non sufficiente da considerare ai fini dell'azione revocatoria. Per quanto attiene alla ricostruzione della natura gratuita o onerosa del *trust* esaminato, la Suprema Corte ha statuito che non si deve guardare al solo rapporto intercorrente tra *settlor* e *trustee* creato dall'atto di disposizione patrimoniale, poiché considerato meramente strumentale al raggiungimento dell'effetto principale dell'operazione, consistente nella destinazione dei beni conferiti a favore del beneficiario. Pertanto, per valutare la gratuità od onerosità del *trust*, si rende necessario esaminare “*il rapporto sottostante tra disponente e beneficiario, che potrà avere caratteristiche, fra l'altro, di un rapporto di garanzia ... o solutorio oppure in alternativa di soddisfazione dei bisogni della famiglia*”, e soltanto in presenza di un nesso di corrispettività fra la disposizione del *trust* e eventuali obbligazioni o atti dispositivi del beneficiario si potrà affermare l'onerosità del *trust*.

Nel caso di specie, ad avviso della Corte, tale ultima considerazione avrebbe reso superfluo sia la verifica dello stato soggettivo, sia, di conseguenza, il coinvolgimento del beneficiario nel processo, non essendo richiesto, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria avverso un atto

ALERT / SETTEMBRE 2018

destinato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, l'esame dello stato soggettivo del beneficiario della disposizione.

Inoltre, per consolidata giurisprudenza, la posizione del beneficiario del *trust* non sarebbe qualificabile nemmeno come diritto soggettivo attuale, da ciò discendendo l'impossibilità di riconoscergli una autonoma *legitimatio ad causam*, spettante in via esclusiva al *trustee* quale "*unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi*".

In conclusione, la Corte ha affermato che: (i) lo stato soggettivo del terzo rilevante nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso è quello del beneficiario e non quello del *trustee* e, di conseguenza, (ii) il beneficiario è litisconsorte necessario esclusivamente nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso, perché solo in questo caso la legge dà rilievo anche alla malafede del terzo.

Francesca Torricelli

Davide Pozzoli

Per eventuali domande ed approfondimenti rivolgersi a:

Francesca Torricelli

francesca.torricelli@santalex.com

tel. + 39 02 771971

Milano, 03/09/2018